



## Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. Aggiornamento per l'anno 2020. Nuova iscrizione.

### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

**Visto** l'articolo 26 della legge regionale 18/2015 e, in particolare:

- il comma 1, che istituisce l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali (di seguito elenco regionale) presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali e ne prevede la gestione con modalità telematiche;
- il comma 2, il quale dispone che sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi;
- il comma 3, che demanda al regolamento di attuazione la determinazione dell'articolazione dell'elenco regionale, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi;
- il comma 4, che demanda, tra l'altro, al regolamento suddetto la definizione delle modalità e dei termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco medesimo;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28 febbraio 2017 con cui è stato emanato il Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, così come modificato con il decreto del Presidente della Regione n. 0243/Pres. del 19 ottobre 2017 (di seguito Regolamento);

**Visto** l'articolo 2 del Regolamento, il quale prevede che l'elenco regionale è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

- a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo due sottofasce:
  - 1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;
  - 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del

sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali;

**Visto** l'articolo 3 del Regolamento, ai sensi del quale l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia avviene in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, e i soggetti possono richiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia;

**Visto** l'articolo 4 del Regolamento che prevede i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale con riferimento ai crediti formativi, all'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e allo svolgimento di incarichi di revisore presso gli enti locali;

**Visto** l'articolo 7 del Regolamento succitato e, in particolare il comma 1, il quale dispone che l'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento;

**Visto** l'articolo 5 del Regolamento riguardante le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale;

**Visto** l'articolo 8, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale, le domande di iscrizione sono presentate dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda;

**Visto** l'articolo 6, comma 1, del Regolamento, il quale prevede che la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, prima dell'iscrizione nell'elenco regionale, accerta nei confronti di tutti i richiedenti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento;

**Visto** il proprio decreto n. 4420/AAL del 20 dicembre 2019 con il quale l'elenco regionale è stato aggiornato per l'anno 2020 a seguito delle domande di mantenimento dell'iscrizione;

**Preso atto** della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale trasmessa alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione dal professionista indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto;

**Verificato** che il professionista suddetto è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento;

**Ritenuto**, pertanto, di aggiornare l'elenco regionale con l'iscrizione del professionista che ha presentato domanda d'iscrizione, ed è risultato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento, così come indicato nell'Allegato A;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e, in particolare, gli articoli 16, 17 e 19;

## Decreta

1. L'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali è aggiornato con l'iscrizione del professionista che ha presentato domanda, ed è risultato in possesso dei

requisiti previsti dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. L'elenco regionale è aggiornato a seguito della nuova iscrizione a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Direttore centrale autonomie locali,  
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione  
Gabriella Lugarà  
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo  
Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505  
sig.ra Gabriella Chiabudini - tel. 0432/555537

**ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – AGGIORNAMENTO – ALLEGATO A**

(articolo 26 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia”, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali e D.P.Reg. 044/Pres del 28 febbraio 2017, così come modificato dal D.P.Reg. 0243/Pres. del 19 ottobre 2017)

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>COMUNE NASCITA</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>NUM.ISCR. REG.ODCEC</b>	<b>DATA ISCR. REG.ODCEC</b>	<b>NUM ISCR. REG.REV. CONTABILI</b>	<b>DATA ISCR. REG.REV. CONTABILI</b>	<b>FASCE ENTI LOCALI</b>
RIGONAT	ILARIA	RGNLRI84D48E098R	Moruzzo	Gorizia	08/04/1984	0895/A	12/07/2016	179968	28/05/2018	GIOVANI/INESPERTI

### **ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - ALLEGATO B (SOGGETTI ESCLUSI)**

(articolo 26 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali e D.P.Reg. 044/Pres del 28 febbraio 2017, così come modificato dal D.P.Reg. 0243/Pres. del 19 ottobre 2017)

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>COMUNE NASCITA</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>NUM.ISCR. REG.ODCEC</b>	<b>DATA ISCR. REG.ODCEC</b>	<b>NUM ISCR. REG.REV. CONTABILI</b>	<b>DATA ISCR. REG.REV. CONTABILI</b>	<b>FASCE ENTI LOCALI</b>
----------------	-------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------